



Repubblica Italiana
CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
C.F.: 82001410818 P.IVA: 00257580811
www.comune.mazaradelvallo.tp.it
-----oOo-----

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 27 aprile 2026

INDICE

Articolo 1 -	Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 -	Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 -	Procedura per la definizione agevolata.....	3
Articolo 4 -	Effetti della definizione agevolata	7
Articolo 5 -	Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	7
Articolo 6 -	Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	8
Articolo 7 -	Procedure cautelari ed esecutive in corso	8
Articolo 8 -	Rinuncia al contenzioso pendente.....	8
Articolo 8 -	Rinuncia al contenzioso pendente.....	8
Articolo 8-bis -	Riscossione coattiva	9
Articolo 9 -	Efficacia del regolamento	9

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 fino alla data di approvazione del presente regolamento, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro la data di approvazione del presente regolamento;

b) un accertamento emesso entro la data di approvazione del presente regolamento, anche se non ancora notificato.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

5. Sono definibili esclusivamente e carichi nella disponibilità giuridica e gestionale del Comune o del soggetto incaricato della riscossione per conto del Comune, nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente. Restano escluse le somme per le quali la normativa vigente non consenta la definizione agevolata.

Articolo 3

Procedura per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il termine perentorio del 30 giugno 2026, una

apposita istanza, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

1-bis. Il debitore può presentare un'unica istanza di definizione agevolata comprensiva di più debiti, anche di diversa natura, derivanti sia da ingiunzioni di pagamento sia da accertamenti esecutivi.

In tal caso il comune provvede alla determinazione di un piano di pagamento unitario, ferma restando la facoltà del contribuente di definire anche singole posizioni debitorie.

2. La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, presentata dal contribuente, comporta l'accettazione della posizione debitoria risultante dagli atti dell'ente, come portati a conoscenza del contribuente medesimo

Per gli accertamenti non ancora notificati, il Comune provvede alla contestuale comunicazione dei relativi atti al contribuente, anche mediante strumenti di comunicazione digitale, ovvero tramite allegazione all'atto di accoglimento dell'istanza.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata produce gli effetti del riconoscimento del debito ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile, limitatamente ai carichi oggetto della domanda, nonché effetti di acquiescenza sostanziale alla pretesa tributaria.

3. Il Comune entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento;

b) versamento rateale: la prima rata deve essere versata entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento. Le rate successive saranno determinate, per le persone fisiche, in base alla situazione economica del contribuente (ISEE) con i criteri previsti nel comma 3, per le persone giuridiche in stato di temporanea difficoltà con i criteri previsti nel comma 4. Unitamente alla prima rata devono essere versate le somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

4. Persone fisiche - Fasce ISEE e durata della rateazione

Per i contribuenti con ISEE fino a 10.000 euro, è prevista una rateazione fino a un massimo di 72 rate, con una durata massima di 6 anni.

Per i contribuenti con ISEE da 10.001 a 20.000 euro, è prevista una rateazione fino a un massimo di 60 rate, con una durata massima di 5 anni.

Per i contribuenti con ISEE da 20.001 a 30.000 euro, è prevista una rateazione fino a un massimo di 48 rate, con una durata massima di 4 anni.

Per i contribuenti con ISEE oltre 30.001 euro, è prevista una rateazione fino a un massimo di 36 rate, con una durata massima di 3 anni.

La mancata presentazione dell'ISEE comporta una rateizzazione fino ad un massimo di 36 rate con una durata massima di 3 anni

L'importo della rata mensile non potrà essere inferiore a 100 euro fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

5. In presenza di condizioni di particolare fragilità economica, qualora il contribuente dimostri che il reddito mensile netto complessivo del nucleo familiare sia inferiore a € 700,00, l'Ufficio competente può autorizzare, previa valutazione dei Servizi Sociali o dell'Ufficio Welfare del Comune, un piano di rateazione con importo minimo della rata non inferiore a € 50,00.

Tale misura ha carattere eccezionale ed è concessa esclusivamente a seguito di istruttoria socio-economica, al fine di garantire la sostenibilità del piano di rientro e favorire l'adempimento spontaneo dell'obbligazione tributaria.

6. L'Amministrazione comunale procede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della normativa vigente in materia. In caso di dichiarazioni mendaci o documentazione non veritiera, il beneficio della rateazione è revocato, restando ferme le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

7. In presenza di comprovate situazioni di grave e documentata difficoltà economica o sociale, non riconducibili alle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Ufficio competente può, con provvedimento motivato e nel rispetto dei principi di imparzialità, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa, concedere piani di rateazione con modalità differenti rispetto a quelle previste dal presente articolo, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

8. Persone giuridiche – Importo dovuto e durata della rateizzazione

Per debiti fino a 6.000 euro è prevista una rateazione fino a un massimo di 24 rate, con una durata massima di 2 anni sulla base di una dichiarazione di temporanea difficoltà

Per debiti oltre 6.000 euro è prevista una rateazione fino a un massimo di 60 rate, con una durata massima di 5 anni sulla base di una valutazione economico patrimoniale e della situazione finanziaria dell'impresa risultante dai documenti di bilancio.

L'importo della rata mensile non potrà essere inferiore a 250 euro.

Per le microimprese, le ditte individuali e i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, qualora ricorrano condizioni di temporanea difficoltà economica, la rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili, previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva attestante la situazione di difficoltà finanziaria.

Ai fini del presente comma sono considerate microimprese i soggetti che rientrano nei parametri previsti dalla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE.

L'ufficio competente potrà richiedere documentazione integrativa qualora lo ritenga necessario ai fini della verifica della situazione economica dichiarata.

9. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **3 per cento annuo**.

10. È ammessa la compensazione delle somme dovute nell'ambito della procedura di definizione agevolata con crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti del Comune, nel rispetto dell'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché degli articoli 19 e 20 del Regolamento generale delle entrate comunali del Comune di Mazara del Vallo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 09/09/2025.

La compensazione è richiesta dal debitore contestualmente alla domanda di adesione alla definizione agevolata.

Il competente ufficio comunale procede alla verifica della sussistenza dei crediti vantati nei confronti dell'Ente e determina l'importo compensabile fino alla concorrenza delle somme dovute.

La compensazione può riguardare:

a) persone fisiche, con riferimento a crediti derivanti da rimborsi o altre somme dovute dal Comune;

b) soggetti diversi dalle persone fisiche, inclusi società, enti e associazioni, con riferimento anche a crediti derivanti da rapporti contrattuali, forniture, servizi o lavori nei confronti dell'Ente.

Qualora il credito riconosciuto sia inferiore all'importo dovuto, il debitore è tenuto al pagamento della differenza secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Qualora il credito sia superiore all'importo dovuto, la compensazione opera fino alla concorrenza del debito oggetto di definizione agevolata, ferma restando la disciplina vigente per l'eventuale eccedenza.”

11. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

12. Restano ferme le disposizioni della normativa statale vigente in materia di riscossione delle entrate degli enti locali. Qualora sopravvengano disposizioni normative incompatibili con quanto previsto dal presente articolo, queste si applicano automaticamente in luogo delle disposizioni regolamentari.

Articolo 4

Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, della prima o unica rata, la definizione non produce effetti. Il mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, diverse dalla prima, comporta il venir meno degli effetti della definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto che diviene immediatamente esigibile in un'unica soluzione, fatto salvo l'avvio delle procedure di riscossione previste dalla normativa vigente

3. A tal fine il Comune provvederà a notificare il provvedimento di decadenza che, unitamente alla dichiarazione di adesione, costituisce titolo idoneo per l'emissione dell'intimazione di pagamento ex art. 1, co. 801, L. 160/2019.

4. In caso di decadenza dalla definizione agevolata ai sensi del comma 2, l'Amministrazione può ammettere il contribuente al beneficio della definizione agevolata, previa valutazione congiunta del Settore Finanze e del Settore Servizi Sociali, esclusivamente in presenza di comprovate ragioni di salute che riguardino uno dei membri del nucleo familiare che possano compromettere la capacità di produrre reddito del richiedente e determinate straordinarie condizioni di difficoltà socio-economica. L'ammissione è disposta con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

Articolo 5

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7

Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

2. Dopo il pagamento della prima rata o dell'unica rata, il Comune comunica agli eventuali soggetti incaricati della riscossione la sospensione delle procedure cautelari ed esecutive relative ai debiti oggetto di definizione.

3. In caso di integrale pagamento delle somme dovute in base al piano di definizione, il Comune provvede, su istanza del debitore, agli adempimenti necessari per la cancellazione o revoca di fermi, ipoteche o altri vincoli iscritti esclusivamente per i debiti definiti, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 8

Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta

l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8-bis

Riscossione coattiva

1. La Deliberazione n. 70/2025 del Consiglio Comunale è sospesa fino al 30/06/2027 e, comunque fino all'emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 2, comma 2-undecies del D.L. 193/2016.

Nelle more la riscossione coattiva sarà effettuata direttamente dal Comune, anche avvalendosi del supporto di società specializzate.

Articolo 9

Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025.

2. Entro 12 mesi dall'efficacia del presente regolamento, il Responsabile competente trasmette alla Giunta ed al Consiglio comunale una relazione sullo stato di attuazione della definizione agevolata, indicando almeno: numero di istanze presentate, importo complessivo dei debiti ammessi, importo riscosso, numero di piani rateali attivati, numero di decadenze, numero di procedure cautelari o esecutive sospese o definite, numero di compensazioni autorizzate, numero di compensazioni definite mediante accordo di reciproca acquiescenza e impatto sugli equilibri di bilancio.